



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.428, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante Disposizioni nazionali in applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2017 (c.d. Regolamento OMNIBUS).**

Repertorio atti n. *78* /CSR del 19 aprile 2018

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 19 aprile 2018:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 Dicembre 2013, recante norme sul *sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS)*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 Dicembre 2013, recante norme *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme *sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC)*;

VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme *sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli*;

VISTI gli articoli 2 e 3 del Regolamento 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che *modificano rispettivamente, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e il Regolamento (UE) n.1307/2013 sopra citati*;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Legge comunitaria per il 1990)*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2018, pubblicato nella GU n. 63 del 16 marzo 2018 con il quale è stato conferito, al Presidente del Consiglio dei Ministri on. dott. Paolo Gentiloni, l'incarico di reggere *ad interim* il Ministero delle politiche alimentari e forestali;



*H*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 n. 6513, recante *Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;*

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015, n. 1922, recante *Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020;*

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015, n. 1556, recante *Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014/2020;*

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 settembre 2015, n. 5145, recante *Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015;*

VISTO il decreto del Ministro della salute del 25 novembre 2015, GU Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 2016, recante *Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale;*

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 11 ottobre 2016, n. 5602, recante *Modifiche al decreto del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato;*

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 gennaio 2017 n. 2490 recante *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;*

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 5 aprile 2017, n. 2074, recante *modifica del decreto 18 novembre 2014 relativo a Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;*

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 giugno 2017, n. 3253, del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 18 novembre 2014, recante *Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013;*

VISTA la nota della Regione Puglia del 30 marzo 2018, prot. n.1181 con la quale è stato comunicato il parere favorevole di massima espresso dalla Commissione politiche agricole, a seguito della consultazione svolta per via telematica sulle proposte ministeriali di attuazione del sopra citato regolamento (UE) 2017/2393;



*Handwritten signature*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTE le scelte nazionali di attuazione del precedente descritto Regolamento (UE) 2017/2393 notificate alla Commissione europea tramite la piattaforma ISAMM in data 30 marzo 2018 sulla base del predetto parere della Commissione politiche agricole;

VISTA la necessità di semplificare e consolidare in un unico provvedimento le disposizioni nazionali ancora vigenti, adottate con i sopra richiamati decreti ministeriali, procedendo contestualmente all'abrogazione dei medesimi decreti dall'anno di domanda 2018, e adottando altresì le scelte nazionali di esecuzione della politica agricola comune alle suddette notifiche effettuate il 30 marzo 2018 ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2393;

VISTO lo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari del 10 aprile 2018 prot. n. 3637;

VISTA la diramazione con nota DAR dell'11 aprile 2018 prot. n. 5154;

VISTO il nuovo testo pervenuto il 13 aprile 2018 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota prot. n. 3816 aggiornato con le risultanze della riunione con il Coordinamento Regionale e diramato con nota prot. n. 5376 del 17 aprile 2018;

VISTI gli esiti dell'odierna sessione, nella quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso avviso favorevole all'intesa condizionata all'accoglimento delle proposte emendative e con una raccomandazione (All.1);

CONSIDERATO che il Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nonostante non in linea con gli obiettivi prefissati, ha accolto l'emendamento presentato dalle Regioni specificando che in relazione alla raccomandazione di modifica all'art. 5, queste troveranno adeguata collocazione nell'ambito di circolari relative ai controlli

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante Disposizioni nazionali in applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, condizionata all'accoglimento dell'emendamento, nei termini di cui in premessa (All.1).

Il Segretario  
Cons. Antonio Naddeo



Il Presidente  
Sottosegretario Gianclaudio Bressa


AG/



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

18/60/SR16/C10

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 19-6-2018



Acc. 1

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE  
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI RECANTE  
DISPOSIZIONI NAZIONALI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE)  
N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17  
DICEMBRE 2013 (C.D. REGOLAMENTO OMNIBUS)**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428**

***Punto 16) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni***

La Conferenza condiziona l'espressione dell'intesa sull'ultima stesura del provvedimento all'accoglimento della proposta di modifica relativa alla riduzione della percentuale di cui all'articolo 10, comma 3 da "6" a "1,5" e con la raccomandazione a valutare la seguente integrazione all'articolo 5 che si rende necessaria poiché l'articolo 31 prevede l'abrogazione del DM 20 marzo 2015, che aveva previsto tra le altre cose semplificazioni per quanto riguarda il controllo sulle titolarità di conduzione delle superfici richieste a premio.

La procedura, introdotta ai fini di un controllo sulla legittimità dei pagamenti su quei soggetti che erano stati segnalati in ambito di "Operazione Bonifica", prevedeva la possibilità di verificare la legittimità dei titoli di conduzione contenuti nel fascicolo aziendale in base o meno di formale opposizione da parte del proprietario o di un comproprietario e quindi dare una norma certa per contenere e l'elevato numero di ricorsi e contenziosi che ne sono conseguiti. A tutt'oggi nei vari ricorsi che i beneficiari contestati di recupero per mancanza di titolo di conduzione, la giurisprudenza delle corti adite continua a tenere validi i principi introdotti dal DM 1922 fatto che obbliga l'amministrazione a utilizzare tale prassi anche per i controlli svolti di propria iniziativa, partendo dal presupposto che non è possibile dimostrare l'insussistenza giuridica del contratto se non di fronte ad un esplicito dissenso del proprietario:

**Articolo 5**

**"4. La disponibilità titolata del terreno agricolo è un requisito indefettibile per l'ottenimento dell'aiuto. La certificazione catastale o altra documentazione ufficiale equivalente probante la titolarità di conduzione deve essere inserita nel fascicolo del produttore e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.**

**5. Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto sulla base di contratto di affitto verbale registrato presso l'Agenzia delle Entrate o con comodato verbale, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o degli eventuali eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti. Nel caso di controlli a campione, gli Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta**

**giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati. La mancata opposizione nei termini da parte degli aventi diritto non vale comunque al fine della costituzione di diritti di godimento sui terreni oggetto della comunicazione.**

**6. Qualora almeno uno degli aventi diritto manifesti il consenso alla conduzione dei propri terreni, dichiarando di agire in nome e per conto anche degli altri aventi diritto, il controllo di cui al comma precedente si intende concluso con esito positivo.”**

Roma, 19 aprile 2018

